

**DCO 38/11**

**CRITERI PER INCENTIVARE L'ACCELERAZIONE  
DELL'ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI INVESTIMENTI DI  
SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO**

**Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito  
del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il  
gas 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10**

*15 settembre 2011*

## *Premessa*

*Il presente documento per la consultazione illustra le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in merito all'introduzione di criteri per incentivare l'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio.*

*Il processo di consultazione è svolto nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10).*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. Prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti previsti potranno anche essere organizzate audizioni con i soggetti interessati.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro il 31 ottobre 2011, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:*

*[consultazionestoccaggio@autorita.energia.it](mailto:consultazionestoccaggio@autorita.energia.it)*

***Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione Tariffe  
piazza Cavour, 5 - 20121 Milano  
tel. 02-65.565.311  
fax 02-65.565.222***

*e-mail: [consultazionestoccaggio@autorita.energia.it](mailto:consultazionestoccaggio@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)*

## INDICE

<b>PARTE I - INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>1 Finalità.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Il contesto normativo.....</b>	<b>4</b>
<b>PARTE II – PROPOSTE PER L’INTRODUZIONE DI INCENTIVI ALL’ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO .....</b>	<b>7</b>
<b>3 Incentivazione all’accelerazione degli investimenti nello stoccaggio gas .....</b>	<b>7</b>
<b>4 Ambito di applicazione.....</b>	<b>8</b>
<b>5 Aspetti procedurali per l’accesso al meccanismo incentivante .....</b>	<b>8</b>
<b>6 Modalità applicative del meccanismo di incentivazione all’accelerazione degli investimenti .....</b>	<b>10</b>
<b>7 Modalità applicative del meccanismo di premi e penali .....</b>	<b>11</b>
<b>8 Proposta di un meccanismo alternativo per incentivare l’accelerazione degli investimenti .....</b>	<b>12</b>
<b>9 Applicazione sperimentale del meccanismo incentivante .....</b>	<b>13</b>

## PARTE I - INTRODUZIONE

### 1 Finalità

- 1.1 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità in merito all’introduzione, nell’ambito della regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale, di criteri per incentivare l’accelerazione dell’entrata in esercizio degli investimenti per lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio.
- 1.2 Il processo di consultazione è svolto nell’ambito del procedimento avviato dall’Autorità ai sensi del comma 3.1, lettera a), della deliberazione ARG/gas 119/10, con la quale è stata approvata la Parte II del “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014”, recante i criteri di regolazione tariffaria relativi al servizio di stoccaggio del gas naturale per il terzo periodo di regolazione (di seguito: *RTSG*).

### 2 Il contesto normativo

- 2.1 La legge 14 novembre 1995, n. 481, attribuisce all’Autorità funzioni in materia di regolazione tariffaria, prevedendo che l’ordinamento tariffario sia finalizzato a promuovere la concorrenza e l’efficienza dei servizi, nonché ad assicurarne la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, nel rispetto dei principi di economicità per il sistema e redditività per l’impresa.
- 2.2 Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), sottopone espressamente il servizio di stoccaggio del gas naturale alla potestà di regolazione tariffaria dell’Autorità, prevedendo in particolare che l’Autorità, tra l’altro, assicuri alle imprese una congrua remunerazione del capitale investito.
- 2.3 L’Autorità, con la deliberazione ARG/gas 119/10, ha approvato i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014, nell’ambito dei quali ha confermato il sistema di incentivi allo sviluppo di nuovi investimenti introdotto nel secondo periodo di regolazione, che prevede il riconoscimento di maggiorazioni del tasso di remunerazione (*WACC*) sul capitale investito relativo a nuovi investimenti, ivi incluse le immobilizzazioni in corso. Per completezza di trattazione, nella tabella seguente sono riportati gli incrementi e le durate del tasso di remunerazione riconosciuti per ciascuna tipologia di investimento.

**Tabella 1 – Incrementi e durate del tasso di remunerazione riconosciuti per ciascuna tipologia di investimento**

<i>Tipologia nuovo investimento</i>	<i>Incremento tasso di remunerazione</i>	<i>Durata [anni]</i>
Investimenti destinati al potenziamento e allo sviluppo delle capacità di stoccaggio dei giacimenti in esercizio (S=2)	4%	8

Investimenti per la realizzazione di nuovi giacimenti di stoccaggio e impianti di <i>peak sharing</i> (S=3)	4%	16
---	----	----

- 2.4 La medesima deliberazione ha tuttavia anticipato che, nel corso del terzo periodo di regolazione, i criteri di riconoscimento delle maggiorazioni del tasso di remunerazione sulle immobilizzazioni in corso sarebbero stati modificati al fine di introdurre un meccanismo per l'accelerazione dei nuovi investimenti analogo a quello introdotto con deliberazione 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 188/08) per il settore della trasmissione elettrica. A tal fine, con il comma 3.1, lettera a), della deliberazione ARG/gas 119/10, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di un meccanismo integrativo alle disposizioni della *RTSG*.
- 2.5 Con la deliberazione 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11, l'Autorità ha definito i criteri per il calcolo dei corrispettivi unitari di accesso e di utilizzazione della capacità di stoccaggio (di seguito richiamata anche come capacità di Piano)<sup>1</sup> realizzata ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10), in un'ottica di continuità regolatoria con i criteri tariffari per il servizio di stoccaggio di cui alla *RTSG*.
- 2.6 Con la suddetta deliberazione, l'Autorità ha previsto che i corrispettivi unitari di accesso e di utilizzazione della capacità di Piano siano calcolati con riferimento al costo medio di realizzazione e gestione di tutte le infrastrutture di stoccaggio del soggetto realizzatore, indipendentemente dal giacimento di stoccaggio cui tali costi afferiscono, considerando l'insieme dei costi relativi al servizio di stoccaggio complessivamente offerto da tale soggetto.
- 2.7 Nell'ambito di tale provvedimento, l'Autorità ha inoltre ribadito che la continuità regolatoria implica che permangano i criteri alla base dell'avvio di procedimento per la definizione del meccanismo per incentivare l'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio di cui alla deliberazione ARG/gas 119/10 e che, per le imprese di stoccaggio che aderiscono alle misure di cui al decreto legislativo n. 130/10, tale meccanismo dovrà necessariamente fare riferimento alle tempistiche previste per la realizzazione della capacità di Piano.

*Il modello di incentivazione all'accelerazione degli investimenti di sviluppo della rete di trasmissione nazionale*

- 2.8 L'Autorità, con deliberazione 11 giugno 2010, ARG/elt 87/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 87/10), sulla base dei criteri di carattere generale individuati nell'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 188/08, ha definito i criteri per l'accelerazione degli investimenti di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (di seguito: modello elettrico).
- 2.9 Il modello elettrico prevede un meccanismo incentivante, ad accesso facoltativo, in base al quale si offre all'impresa concessionaria del servizio di trasmissione di energia elettrica la possibilità di ottenere il riconoscimento della maggiorazione

<sup>1</sup> Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto 31 gennaio 2011, ha accettato il Piano quinquennale di realizzazione della nuova capacità di stoccaggio per il periodo 1 settembre 2010 - 31 agosto 2015 proposto da Eni.

sulla remunerazione delle immobilizzazioni in corso relative agli interventi ritenuti prioritari per il sistema elettrico<sup>2</sup> a fronte del raggiungimento di una quota predefinita di obiettivi (intermedi e finali) di realizzazione di interventi di sviluppo della rete di trasmissione.

- 2.10 Nell'ambito di tale meccanismo, ad ogni singolo obiettivo è attribuito un valore convenzionale sulla base sia del valore economico di detto obiettivo sia del valore assunto dall'indice di efficacia *IE* relativo al medesimo intervento.
- 2.11 Nelle more della definizione dell'indice *IE* da parte dell'Autorità, che dovrà rappresentare i benefici del sistema conseguibili con la realizzazione dell'intervento in rapporto al relativo costo di investimento, viene usato l'analogo indice reso disponibile da Terna nell'ambito dell'analisi costi-benefici allegata al Piano di Sviluppo predisposto ai sensi della Convenzione di cui al decreto 20 aprile 2005. Con riferimento agli obiettivi relativi al completamento di fasi significative del processo autorizzativo degli interventi, l'Autorità ha ritenuto opportuno definire dei valori convenzionali delle relative *milestone* su base parametrica, funzionali all'applicazione del meccanismo di incentivazione.
- 2.12 Il meccanismo, in sintesi, prevede di verificare il raggiungimento delle *milestone* e di riconoscere la maggior remunerazione di tutti i lavori in corso della tipologia ammessa qualora il valore complessivo delle *milestone* raggiunte superi una determinata soglia. A tale proposito sono indicati i criteri per:
- l'individuazione delle *milestone*;
  - l'attribuzione negli anni delle *milestone* diverse da quelle autorizzative;
  - il trattamento delle *milestone* che vengono conseguite in anticipo.
- 2.13 L'Autorità, unitamente al meccanismo di incentivazione all'accelerazione degli investimenti, ha anche introdotto un meccanismo di premi e penalità finalizzato ad ottenere il rispetto della data di entrata in esercizio dei singoli interventi inclusi nel meccanismo di incentivazione. Sulla base di tale meccanismo, all'impresa di trasmissione è riconosciuto un premio nel caso in cui l'entrata in esercizio dell'intervento avvenga con anticipo rispetto alla data obiettivo, ovvero è applicata una penale nel caso in cui l'entrata in esercizio dell'intervento sia conseguita con ritardo. L'ammontare di tali premi e penali è dimensionato in misura pari al prodotto tra la maggiorazione del tasso di remunerazione prevista per il servizio di trasmissione elettrica ed il capitale investito netto afferente il progetto, ed è riproporzionato su base mensile in funzione del numero di anni e frazioni di anno di anticipo o di ritardo. In caso di ritardo è inoltre prevista la restituzione delle maggiori remunerazioni riconosciute sulle immobilizzazioni in corso.
- 2.14 L'introduzione del modello elettrico è stata caratterizzata da gradualità di intervento. Infatti l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 87/10, ha previsto, per il periodo di regolazione 2008-2011 e, limitatamente agli anni 2010 e 2011, un'applicazione sperimentale del meccanismo di incentivazione all'accelerazione degli investimenti, ed ha rimandato al periodo di regolazione 2012-2015 l'applicazione delle disposizioni inerenti il meccanismo di premi e penali.

---

<sup>2</sup> Riferimento agli investimenti riconducibili alla categoria I=3 di cui al comma 19.6 dell'Allegato A della deliberazione 28 dicembre 2007, n. 348.

## **PARTE II – PROPOSTE PER L’INTRODUZIONE DI INCENTIVI ALL’ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO**

### **3 Incentivazione all’accelerazione degli investimenti nello stoccaggio gas**

- 3.1 Ai fini dell’implementazione di un meccanismo di incentivazione all’accelerazione degli investimenti di sviluppo di capacità di stoccaggio basato su criteri analoghi a quelli del modello elettrico, è necessario evidenziare alcune differenze strutturali tra il settore dello stoccaggio gas ed il settore della trasmissione elettrica.
- 3.2 Nel settore dello stoccaggio del gas, gli investimenti riguardano progetti di sviluppo di capacità di stoccaggio individuati univocamente nelle concessioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della disciplina vigente<sup>3</sup>. Inoltre:
- a) da un punto di vista normativo, ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, nel settore dello stoccaggio gas esiste un programma di sviluppo di 4 miliardi Smc di nuova capacità di stoccaggio che, sulla base del Piano approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, impegna obbligatoriamente l’impresa maggiore di stoccaggio alla realizzazione delle relative infrastrutture nei tempi previsti dal medesimo Piano;
  - b) a differenza di quanto avviene nel settore della trasmissione elettrica, il numero di progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio ha limiti strutturali più stringenti;
  - c) la rilevanza di ogni progetto di investimento in termini di sicurezza e sviluppo concorrenziale del sistema gas può essere oggettivamente identificata dalla capacità incrementale di spazio di *working gas* che l’impresa di stoccaggio può offrire al mercato al completamento degli interventi previsti.
- 3.3 In considerazione di quanto sopra, analogamente a quanto previsto per il settore elettrico, l’Autorità propone di determinare i criteri per incentivare l’accelerazione all’entrata in esercizio degli investimenti sulla base di due meccanismi complementari, ad accesso facoltativo, applicati congiuntamente:
- a) un meccanismo che, attraverso il riconoscimento delle maggiori remunerazioni di cui all’articolo 11 della *RTSG* sulle immobilizzazioni in corso, incentivi l’impresa di stoccaggio al rispetto del programma di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, anche nei casi in cui lo sviluppo di capacità derivi da obblighi normativi;
  - b) un meccanismo di premi e penali che incentivi l’impresa a rispettare i tempi di realizzazione dei progetti di investimento e di messa in esercizio della

---

<sup>3</sup> Il recente decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 gennaio 2011, recante le modalità di conferimento delle concessioni di stoccaggio, ed il decreto del Direttore Generale per le risorse minerarie ed energetiche del 4 febbraio 2011, recante le procedure operative di attuazione del decreto 21 gennaio 2011, hanno sostituito le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Attività Produttive del 26 agosto 2005.

relativa capacità di stoccaggio, attraverso il riconoscimento all'impresa di un premio nel caso in cui riesca a mettere in esercizio la nuova capacità di stoccaggio prima della data obiettivo prefissata, ovvero di una penale in caso contrario<sup>4</sup>.

- 3.4 Nella sostanza, con l'applicazione dei meccanismi di incentivazione descritti al precedente paragrafo, le maggiorazioni del tasso di remunerazione sulle immobilizzazioni in corso, già riconosciute dalla regolazione attualmente in vigore, vengono riconosciute solamente a fronte del rispetto del programma di sviluppo della nuova capacità di stoccaggio.

*S 1. Osservazioni in merito alla proposta per l'implementazione di un meccanismo di incentivazione all'accelerazione degli investimenti nel settore dello stoccaggio gas ed eventuali proposte alternative motivate.*

#### **4 Ambito di applicazione**

- 4.1 Analogamente a quanto previsto nel settore della trasmissione elettrica, l'Autorità intende prevedere che l'accesso al sistema incentivante descritto nel paragrafo 3.3 avvenga su base facoltativa.
- 4.2 In particolare, l'Autorità intende prevedere la possibilità, per ogni impresa di stoccaggio già operativa (che quindi già eroga un servizio di stoccaggio), di accedere al meccanismo incentivante presentando, ai sensi di quanto descritto nel successivo capitolo 5, una proposta contenente gli obiettivi di realizzazione di tutti gli investimenti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio intrapresi dalla medesima impresa, afferenti le tipologie di investimento S=2 ed S=3 di cui al comma 11.3 della *RTSG*.
- 4.3 Si evidenzia in particolare che, a decorrere dall'entrata in esercizio, anche sperimentale, del meccanismo incentivante di cui al paragrafo 3.3, le maggiorazioni del tasso di remunerazione sulle immobilizzazioni in corso saranno riconosciute soltanto per le imprese che accedono al meccanismo incentivante.

*S 2. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione ed eventuali proposte alternative motivate.*

#### **5 Aspetti procedurali per l'accesso al meccanismo incentivante**

- 5.1 All'inizio di ogni periodo di regolazione, l'impresa di stoccaggio presenta, al fine di accedere al sistema di incentivi di cui al paragrafo 3.3, una proposta che

---

<sup>4</sup> Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10, prevede che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vigila sul rispetto del Piano e, in caso di ritardo nella realizzazione delle misure nei termini previsti, irroga una sanzione non superiore a 15 milioni di euro per ogni mese di ritardo.

indichi, per ciascuno dei progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio intrapresi dall'impresa, ivi inclusi i progetti realizzati ai sensi di un obbligo normativo:

- a) la data prevista di messa in esercizio della nuova capacità di stoccaggio, nonché gli obiettivi intermedi di sviluppo del progetto previsti annualmente (di seguito richiamati anche come *milestone*);
- b) una descrizione dettagliata delle caratteristiche e delle finalità di ogni progetto e di ogni *milestone* individuata;
- c) una descrizione dei “marcatori” per verificare il conseguimento della specifica *milestone*;
- d) lo stato del processo autorizzativo di ciascun progetto, con indicazione delle autorizzazioni ancora necessarie alla messa in esercizio della nuova capacità di stoccaggio ed al raggiungimento delle relative *milestone*, di eventuali autorizzazioni il cui ottenimento non è di diretta responsabilità dell'impresa di stoccaggio e fornendo evidenza delle eventuali criticità autorizzative;
- e) il peso economico di ogni *milestone* individuata, nonché l'investimento complessivo relativo ad ogni singolo progetto;
- f) la capacità di stoccaggio di spazio di *working gas* incrementale relativa allo specifico progetto di investimento, nonché le prestazioni di punta di erogazione e di punta di iniezione associate alla suddetta capacità di spazio;
- g) il valore convenzionale di ogni singolo obiettivo, determinato come prodotto tra il relativo peso economico e l'indice di cui al paragrafo 5.2.

5.2 Ai fini della determinazione del valore convenzionale di un progetto di sviluppo della capacità di stoccaggio, l'Autorità intende utilizzare un indicatore determinato in misura pari al rapporto tra:

- la capacità incrementale di spazio di *working gas* resa disponibile per il conferimento agli utenti;
- la stima dei costi afferenti uno specifico progetto di investimento.

5.3 Gli obiettivi di cui al precedente paragrafo 5.1, lettera a), includono anche le principali fasi autorizzative di diretta responsabilità delle imprese di stoccaggio. Si propone di determinare, coerentemente con quanto previsto nel modello elettrico, il peso economico degli obiettivi autorizzativi in modo parametrico in funzione del valore complessivo del relativo investimento. Ad esempio, è ipotizzabile prevedere che gli obiettivi autorizzativi assumano un peso economico pari ai valori di seguito indicati:

- a) pari al 3% del valore dell'investimento per l'ottenimento del decreto VIA;
- b) pari al 5% del valore dell'investimento per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al completamento dei lavori ed alla messa in esercizio della nuova capacità di stoccaggio.

5.4 L'Autorità, qualora ritenga che il programma di sviluppo della nuova capacità presentato dall'impresa di stoccaggio non rifletta le priorità di sviluppo delle infrastrutture del sistema gas desumibili dalle linee di programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas e di indirizzo di competenza del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 164/00 o dalle necessità minime di realizzazione e di ampliamento degli impianti di stoccaggio del gas naturale individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, fatto salvo il rispetto degli obblighi

eventualmente assunti dall'impresa di stoccaggio ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, può chiedere all'impresa di stoccaggio di modificare tale proposta anticipando o posticipando le *milestone* proposte oppure includendo o escludendo determinate *milestone* di uno specifico progetto.

- 5.5 Nel caso in cui l'impresa di stoccaggio non adegui la proposta in coerenza con i rilievi formulati dall'Autorità, l'impresa rinuncia ad accedere al sistema di incentivi di cui al paragrafo 3.3 in modo definitivo e vincolante per l'intero periodo di regolazione.
- 5.6 L'Autorità, entro 60 giorni dalla ricezione della proposta da parte dell'impresa di stoccaggio e di accettazione di eventuali modifiche, definisce, con apposito provvedimento:
- la data di entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio, intesa come data a decorrere dalla quale la nuova capacità è resa disponibile per il conferimento agli utenti;
  - le *milestone* di ogni progetto e le relative modalità di accertamento;
  - il valore convenzionale di ogni *milestone*.
- 5.7 L'impresa di stoccaggio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al paragrafo 5.6, comunica all'Autorità l'adesione, definitiva e vincolante per l'intero periodo di regolazione, al meccanismo di accelerazione degli investimenti di cui al paragrafo 3.3.
- 5.8 L'impresa di stoccaggio può presentare, ove se ne riscontri la necessità, un aggiornamento della proposta approvata dell'Autorità, al fine di:
- includere nell'ambito del meccanismo incentivante nuovi progetti di sviluppo di capacità di stoccaggio;
  - escludere, in via eccezionale, un progetto dall'ambito di applicazione del meccanismo incentivante, nel caso in cui ricorrano cause di forza maggiore tali da determinare l'impossibilità per l'impresa di dare corso allo sviluppo della nuova capacità di stoccaggio;
  - con esclusivo riferimento ai progetti che comprendono *milestone* autorizzative, posticipare le *milestone* e la data di messa in esercizio della nuova capacità, ove il ritardo sia conseguente ad un ritardo nell'*iter* autorizzativo o a prescrizioni non prevedibili e ove venga dimostrato che detto ritardo è oggettivamente dovuto a cause che non sono sotto il controllo dell'impresa (l'equivalente disposizione per il settore elettrico prevede un solo posticipo per ciascun progetto e per un massimo di un anno).

*S 3. Osservazioni in merito agli aspetti procedurali per l'individuazione dei progetti di riferimento per l'applicazione del meccanismo incentivante ed eventuali proposte alternative motivate.*

## **6 Modalità applicative del meccanismo di incentivazione all'accelerazione degli investimenti**

- 6.1 Ai fini del riconoscimento, nelle tariffe dell'anno  $t+2$ , delle maggiori remunerazioni sulle immobilizzazioni in corso relative agli investimenti sostenuti

in ciascun anno  $t$ , l'impresa di stoccaggio, nell'anno  $t+1$ , deve presentare all'Autorità evidenza del raggiungimento di una quota del valore convenzionale delle *milestone* relative al medesimo anno  $t$ , così come approvate dall'Autorità ai sensi di quanto descritto nel precedente capitolo 5.

- 6.2 A tal fine, l'impresa di stoccaggio, contestualmente alla trasmissione delle informazioni relative agli investimenti a consuntivo e programmati per i 4 anni successivi, comunica all'Autorità lo stato di raggiungimento delle *milestone* relative all'anno precedente, nonché adeguata documentazione comprovante gli obiettivi raggiunti.
- 6.3 L'Autorità, sulla base di quanto trasmesso dalle imprese di stoccaggio ai sensi del precedente paragrafo 6.2, verifica il raggiungimento delle *milestone* individuate per l'anno  $t$  e, qualora il valore convenzionale delle *milestone* raggiunte risulti superiore ad un valore-soglia, proposto pari al 90% del valore convenzionale dell'insieme delle *milestone* individuate, all'impresa di stoccaggio è riconosciuto, nelle tariffe dell'anno  $t+2$ , un incentivo per l'accelerazione degli investimenti pari alle maggiori remunerazioni sulle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno  $t$ .

*S 4. Osservazioni in merito all'applicazione del meccanismo di incentivazione all'accelerazione degli investimenti ed eventuali proposte alternative motivate.*

## **7 Modalità applicative del meccanismo di premi e penali**

- 7.1 Oltre al riconoscimento delle maggiori remunerazioni sulle immobilizzazioni in corso, determinato in funzione del conseguimento delle *milestone* inerenti il programma di sviluppo di nuova capacità di *working gas* di ciascuna impresa di stoccaggio, il sistema di incentivazione all'accelerazione degli investimenti prevede anche una responsabilizzazione dell'impresa di stoccaggio in relazione alla data di completamento di progetto di sviluppo di un giacimento di stoccaggio ed alla messa in esercizio della relativa capacità, attraverso un meccanismo di premi e penali.
- 7.2 Sulla base di tale meccanismo, qualora la data di messa in esercizio della nuova capacità di stoccaggio sia antecedente alla data obiettivo di almeno 6 mesi, all'impresa di stoccaggio è riconosciuto un premio, riproporzionato su base mensile in funzione del numero di anni e frazioni di anno di anticipo, pari alla maggiorazione del tasso di remunerazione per il capitale complessivamente investito nel progetto.
- 7.3 Invece, qualora la data di messa in esercizio della nuova capacità di stoccaggio risulti successiva rispetto alla data obiettivo di oltre 6 mesi, l'impresa di stoccaggio è soggetta ad una penale, riproporzionata su base mensile in funzione del numero di anni e frazioni di anno di ritardo, pari alla maggiorazione del tasso di remunerazione per il capitale complessivamente investito nel progetto. Al riguardo si ritiene che, in virtù del fatto che l'interlocuzione con gli enti locali o le strutture territoriali dovrebbe essere meno articolata rispetto al settore della trasmissione elettrica per la minore numerosità dei progetti da gestire, la

tolleranza rispetto alla data di conseguimento possa avere caratteristiche simmetriche rispetto all'analogia regolazione del modello elettrico.

- 7.4 Si evidenzia che, per le imprese impegnate nello sviluppo di nuova capacità di stoccaggio ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, il suddetto meccanismo di premi e penali, adottato nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio, si applica in aggiunta alle misure di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto, in base alle quali l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vigila sul rispetto del Piano e, in caso di ritardo, può irrogare una sanzione non superiore a 15 milioni di euro per ogni mese di ritardo.
- 7.5 L'impresa di stoccaggio, nel caso in cui non riesca a rispettare la data obiettivo di messa in esercizio della nuova capacità di stoccaggio, è inoltre tenuta a restituire le maggiori remunerazioni, opportunamente aggiornate sulla base del tasso di variazione annuale del deflatore, calcolate annualmente come prodotto tra:
- maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito;
  - rapporto tra il valore economico della *milestone* afferente l'intervento non entrato in esercizio e il valore economico complessivo delle *milestone* previste per il medesimo anno;
  - valore complessivo delle immobilizzazioni in corso riferite al medesimo anno;
  - un fattore che assume un valore pari a zero se la quota di raggiungimento delle *milestone*, ricalcolata in assenza delle *milestone* afferenti gli interventi non entrati in esercizio, risulta maggiore o uguale al 90%, oppure un valore pari a 1 in caso contrario.
- 7.6 Ai fini del riconoscimento delle partite economiche derivanti dall'applicazione del meccanismo di premi e penali l'Autorità, nell'anno  $t+1$ , verifica il raggiungimento degli obiettivi di completamento dei progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio relativi all'anno  $t$ , e determina e comunica alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) il valore delle partite economiche relative a ciascuna impresa di stoccaggio a cui si applica il meccanismo incentivante.
- 7.7 Si propone di recuperare l'eventuale gettito necessario a coprire i fabbisogni derivanti dall'applicazione del meccanismo dei premi e penali attraverso l'applicazione del corrispettivo unitario variabile  $US_t$  di cui al comma 9.11 della *RTSG*, e di versare tale gettito presso la Cassa ai sensi del comma 9.16 della medesima *RTSG*.

*S 5. Osservazioni in merito all'applicazione del meccanismo di premi e penali ed eventuali proposte alternative motivate.*

## **8 Proposta di un meccanismo alternativo per incentivare l'accelerazione degli investimenti**

- 8.1 Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 164/00, ogni titolare di più concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato

il complesso delle capacità di stoccaggio di *working gas* di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas. Anche in considerazione di ciò l'Autorità, nella deliberazione ARG/gas 29/11, ha ritenuto opportuno ribadire che i corrispettivi tariffari per l'accesso alla capacità di Piano, che deve essere realizzata ai sensi di un obbligo normativo, debbano essere determinati considerando l'insieme dei costi delle infrastrutture complessivamente esercite dall'impresa di stoccaggio, indipendentemente dal giacimento di stoccaggio cui tali costi afferiscono.

- 8.2 Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità intende valutare l'adozione di modalità applicative del meccanismo di incentivazione all'accelerazione degli investimenti alternative rispetto a quelle descritte nel capitolo 6 (ferma restando l'applicazione del meccanismo di premi e penali di cui al capitolo 7), in base alle quali il riconoscimento delle maggiori remunerazioni sulle immobilizzazioni in corso è subordinato al raggiungimento di obiettivi annuali di messa in esercizio di nuova capacità di spazio di *working gas*.
- 8.3 In tale ipotesi, in luogo della definizione di *milestone* di sviluppo dei singoli progetti e della valutazione inerente il conseguimento della soglia del valore convenzionale delle *milestone*, si potrebbero individuare degli obiettivi annuali di messa in esercizio di nuova capacità di stoccaggio, indipendentemente dal progetto cui tale nuova capacità afferisce, e riconoscere l'incentivo soltanto nel caso in cui l'impresa di stoccaggio riesca a soddisfare tali obiettivi. Qualora ai sensi del piano di investimenti dell'impresa di stoccaggio, in un determinato anno, non sia prevista la messa in esercizio di nuova capacità, per quello specifico anno potrebbero essere individuati degli obiettivi, oggettivamente riscontrabili, consistenti nella realizzazione di infrastrutture strumentali alla messa in esercizio della capacità negli anni successivi.
- 8.4 Tale modello, oltre ad essere coerente con la normativa che impone all'impresa di stoccaggio di gestire l'insieme dei propri giacimenti come un unico *hub*, garantisce una maggiore semplicità amministrativa. Si evidenzia infatti che, considerando come obiettivo annuale la capacità messa in esercizio, si eviterebbe di individuare delle *milestone* annuali specifiche per ogni singolo progetto, e di attribuire ad ogni *milestone* un valore convenzionale.
- 8.5 Inoltre, l'implementazione di un modello basato sul monitoraggio della capacità effettivamente entrata in esercizio permetterebbe di incentivare l'impresa sulla base di risultati effettivamente conseguiti ed oggettivamente riscontrabili, di cui il sistema gas beneficia direttamente.

*S 6. Osservazioni in merito alle modalità applicative alternative del meccanismo di incentivazione all'accelerazione degli investimenti.*

## **9 Applicazione sperimentale del meccanismo incentivante**

- 9.1 Al fine di facilitare la transizione dagli attuali criteri tariffari al sistema di incentivi descritto nei precedenti capitoli, l'Autorità propone di applicare con

decorrenza differenziata il meccanismo di accelerazione e il meccanismo di premi e penali per il rispetto dei tempi di entrata in esercizio. Più in dettaglio:

a) il meccanismo di incentivazione all'accelerazione degli investimenti di cui al capitolo 6 o al capitolo 8:

i. in via sperimentale, con riferimento agli obiettivi di realizzazione dei progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio proposti dall'impresa a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014 incluso, quindi subordinando il riconoscimento delle maggiori remunerazioni sulle immobilizzazioni in corso alla verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi di realizzazione a decorrere dalle tariffe relative all'anno 2014;

ii. a regime, con riferimento a progetti di sviluppo della nuova capacità di stoccaggio che saranno realizzati a decorrere dal primo anno del nuovo periodo di regolazione (2015), con effetti economici a decorrere dall'anno 2017;

b) il meccanismo di premi e penali di cui al capitolo 7 a decorrere dal primo anno del nuovo periodo di regolazione (2015).

9.2 Fermi restando i criteri generali di incentivazione descritti nel presente documento per la consultazione, l'Autorità intende verificare gli esiti dell'applicazione sperimentale del meccanismo di incentivazione in sede di revisione dei criteri tariffari per il nuovo periodo di regolazione.

*S 7. Osservazioni in merito alla proposta di applicazione sperimentale del meccanismo di incentivazione ed eventuali proposte alternative motivate.*